



## Il problema dell' amianto

**Data** 08 aprile 2018  
**Categoria** medicina\_legale

Criteri per la valutazione della pericolosità dell' amianto (eternit) e per i provvedimenti da prendere

L'Eternit è un marchio di fibrocemento brevettato nel 1901 e largamente usato nell' edilizia, non più commercializzato dal 1994. Solo nei primi anni Sessanta iniziò ad emergere la consapevolezza sulla pericolosità della polvere di amianto, originata dall'usura dei tetti. È ormai dimostrato che questo materiale è causa di tumori pleurici e polmonari per cui dal 1992 in Italia è stata vietata sia la commercializzazione che l' utilizzo di questo materiale, che tuttora è ancora presente in moltissime costruzioni dell' epoca.

Essendo ormai fuori legge, chi è proprietario o custode di un immobile in cui è presente ha l'obbligo giuridico di allertare le autorità competenti e procedere al suo smaltimento.

Il fatto va denunciato alla Asl territoriale ove è istituito un registro in cui viene segnalata la localizzazione dell'amianto. La ASL effettuerà un sopralluogo e darà il via ad un programma di controllo e manutenzione con lo scopo di prevenire i rischi per la salute e favorire lo smaltimento.

Se l'amianto è in buone condizioni non vi è l'obbligo di rimozione, ma il proprietario (o custode) dell'immobile è tenuto al controllo e alla manutenzione. Se l'Eternit non è in buone condizioni sarà necessaria la dimissione e la bonifica.

Se l'amianto si trova in un condominio l'amministratore dovrà effettuare una mappatura degli elementi in Eternit presenti nelle zone comuni avvalendosi della consulenza di un tecnico abilitato.

Trattandosi di un obbligo di legge, per ottemperare ad esso non è necessaria nessuna approvazione da parte dell'assemblea condominiale, tuttavia i condomini vanno informati. Se l' Eternit è friabile e pericoloso per la salute l'amministratore dovrà denunciare immediatamente la situazione all'Asl; Le spese di onifica, rimozione e smaltimento dell'amianto saranno ripartite fra i condomini dello stabile in base alle tabelle millesimali.

**La sua pericolosità**

Trattandosi di un materiale fibroso, con il tempo l'amianto si sfalda in fibre molto piccole e volatili che provocano infezioni alle vie respiratorie e tumori alla laringe e ai polmoni. Le polveri contenenti fibre di amianto se respirate, possono causare gravi patologie. Va tenuto presente però che il potenziale di pericolosità dei materiali contenenti amianto non è lo stesso identico per tutte le tipologie di manufatti, essendo legato alla maggiore o minore possibilità di rilascio di fibre, parametro influenzato dallo stato di conservazione del manufatto.

È la respirazione delle fibre più piccole che è realmente pericolosa (è un elemento ritenuto certamente cancerogeno) in quanto l' amianto di per sé non è velenoso e non emette gas tossici e tantomeno radiazioni.

L' amianto è particolarmente pericoloso allorché si tratti di materiale friabile in quanto le fibre microscopiche sono difficilmente emanate dai materiali compatti. Il comune eternit, se mantenuto in buone condizioni e non sia particolarmente abraso o danneggiato, ha un livello di pericolosità molto basso. Alti livelli di pericolosità si sono rilevati invece in ambienti di lavoro veniva manipolato o spruzzato oppure in cattivo stato di conservazione.

**E se si scopre amianto nel proprio condominio o in quello vicino?**

Da anni vige l'obbligo di censimento per tutti gli edifici che presentano lastre in Eternit (andrebbe enunciato a cura dei proprietari). Se l' eternit è presente in un edificio vicino è possibile effettuare una segnalazione alla Asl oppure ai Vigili urbani o al Nucleo ecologico e tutela ambientale dei Carabinieri. Ricevuta la segnalazione verrà contattata l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) che effettuerà il sopralluogo per valutare come intervenire.

**E se si è acquistato un immobile con copertura in eternit?**

La Cassazione ha stabilito che la vendita (o il relativo compromesso) è tuttora valida se l' immobile è comunque abitabile e privo di pericolo effettivo ( Cass. n. 15742/2017). Infatti, ha sottolineato la Corte, la legge n 257/92 vieta la vendita e l'utilizzo dell'Eternit, ma non prevede la sua rimozione nelle costruzioni già presenti al momento dell'entrata in vigore della norma. Ha però pure sottolineato la possibilità di richiedere una riduzione del prezzo di vendita in base anche alla specifica pericolosità dell'Eternit presente, valutata dalle autorità con le modalità indicate prima.

Daniele Zamperini